

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST – DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni – DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13

CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre 2013 e da ultimo con delibera del 9 giugno 2014, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 85 dell'11 aprile 2013

Finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici

(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera c) e successive modificazioni – DM 21.12.2012, art. 3, comma 1 lettera c1)

La presente Circolare, che stabilisce un nuovo regime per i finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione, riapre l'attività di ricezione di nuove domande relative ai suddetti finanziamenti, in precedenza sospesa con Circolare n. 3/2011 del 12 dicembre 2011, che perde efficacia.

1- Beneficiari e finalità

- 1.1 – Il finanziamento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. Per usufruire del finanziamento agevolato, le imprese debbono presentare il loro piano di sviluppo sui mercati esteri.
- 1.2 - I beneficiari sono le piccole e medie imprese - PMI , come individuate ai sensi della normativa UE in materia e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 ed eventuali successive modificazioni, aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento alla SIMEST, un fatturato estero, la cui media sia pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale.
- 1.3 – I bilanci dei tre esercizi finanziari devono riguardare lo stesso soggetto richiedente il finanziamento (identificato dal codice fiscale).
- 1.4 - Al momento dell'erogazione del finanziamento le imprese beneficiarie devono essere costituite in forma di SpA.
- 1.5 - Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di non modificare, dopo l'erogazione del finanziamento e fino alla data della chiusura del bilancio esaminato ai fini della verifica di cui successivi punti 10.4 e 11.4, la propria forma di SpA, pena l'eventuale revoca del finanziamento stesso e conseguente obbligo di rimborso dell'intero finanziamento entro tre mesi al tasso di riferimento vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

2 – Livelli di solidità patrimoniale

- 2.1 - Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito "livello soglia"), è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.
- 2.2 -Non sono ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità patrimoniale superiore a 2,00.
- 2.3 - Il livello soglia è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette).
- 2.4 - L'indice di copertura delle immobilizzazioni che un'impresa presenta sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima dell'esame della domanda di finanziamento da parte del Comitato, è definito "livello di ingresso".

2.5 - L'Impresa interessata può presentare domanda di finanziamento qualunque sia il suo livello di solidità patrimoniale rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore, con il limite previsto al precedente punto 2.2).

3 - Forma e obiettivi del finanziamento

3.1 - Il finanziamento viene concesso alle condizioni e con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.

3.2 - Se dall'ultimo bilancio approvato prima dell'esame della domanda di finanziamento da parte del Comitato, il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi, l'obiettivo è quello di raggiungerlo o superarlo; se invece il livello di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi, l'obiettivo è quello di mantenerlo o superarlo.

4 - Misura del finanziamento

Il finanziamento è deliberato dal Comitato nel limite del 25% del patrimonio netto del richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'esame della domanda di finanziamento da parte dello stesso Comitato e nel rispetto del regolamento UE "de minimis". Entro tale limite, il Comitato può determinarne la misura e le condizioni.

Il finanziamento non può comunque superare l'importo di 300.000,00 euro.

5 - Domanda di finanziamento

5.1 - La domanda di finanziamento è presentata dal richiedente su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "Ministero" - www.mise.gov.it).

5.2 - La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico di arrivo, apponendo il protocollo e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di operazione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento.

5.3 - Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico.

6 - Istruttoria

6.1 - L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.

6.2 - La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base:

- della consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, in un contesto di crescita aziendale, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte, quando richieste;
- della congruenza del finanziamento richiesto con il patrimonio netto dell'impresa richiedente nei limiti previsti dal precedente punto 4;

- della quota di fatturato estero realizzata, in media, nel corso dell'ultimo triennio, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento alla SIMEST;
 - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato.
 - del piano di sviluppo sui mercati esteri che la richiedente deve presentare ai sensi del precedente punto 1.1.
- 6.3 - Per completare l'istruttoria, la SIMEST può chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti, anche tramite PEC, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena l'eventuale archiviazione della domanda di finanziamento.
- 6.4 - Le proposte in merito alle domande di finanziamento sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti.
- 6.5 - La Simest, entro tre mesi dalla data di arrivo della domanda di finanziamento completa della documentazione necessaria per concludere l'istruttoria, sottopone l'operazione al Comitato, che delibera.

7- Condizioni del finanziamento in base al livello di solidità patrimoniale

- 7.1- Il finanziamento è concesso al tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria, reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato (di seguito "tasso di riferimento"). Gli interessi sono corrisposti in via semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), a partire dalla data di erogazione, fino al termine della stessa fase.
- 7.2- Nel caso in cui l'impresa beneficiaria presenti un livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi, per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, è richiesta fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e conforme allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it).
- 7.3- Nel caso in cui l'impresa beneficiaria presenti un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi, il Comitato può valutare se richiedere o meno la garanzia e la relativa misura, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 6.2. Dovrà comunque essere rilasciato alla SIMEST l'impegno a non ridurre il proprio livello di solidità patrimoniale al di sotto di quello di ingresso, vale a dire al di sotto di quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, in virtù del quale è stata ammessa al finanziamento dal Comitato.

8 – Contratto di finanziamento

- 8.1 - Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione del Comitato.
- 8.2 – Il beneficiario è tenuto a far pervenire alla SIMEST la documentazione necessaria per la stipula entro 2 mesi dalla data di ricezione della delibera di concessione del Comitato.
- 8.3 - Trascorsi inutilmente tali termini, l'operazione viene sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

9- Fasi del finanziamento

Il finanziamento è previsto in due fasi:

- fase di erogazione e di preammortamento (prima fase);
- fase di rimborso (seconda fase).

10- Fase di erogazione e preammortamento (prima fase) – Verifica della SIMEST

10.1 - La SIMEST, prima di procedere all'erogazione, deve acquisire dall'impresa beneficiaria, entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (5 mesi nel caso in cui l'impresa debba trasformarsi in SpA), la seguente documentazione:

- richiesta di erogazione firmata dal legale rappresentante;
- certificato della CCIAA per la verifica della forma societaria;
- fideiussione bancaria o equivalente, quando richiesta (cfr. precedenti punti 7.2 e 7.3);
- l'impegno, ove previsto, a non ridurre il proprio livello di solidità patrimoniale al di sotto di quello di ingresso (cfr. precedente punto 7.3).

Per la data di spedizione della suddetta documentazione farà fede la data risultante dal timbro postale o da altra attestazione di data certa.

10.2- L'erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (6 mesi nel caso di trasformazione in SpA).

10.3 - La fase in discorso decorre dalla data di erogazione e termina alla fine del secondo esercizio intero dell'impresa, successivo alla data dell'erogazione stessa.

10.4 – La SIMEST, al termine della fase di erogazione, verifica il bilancio approvato relativo al secondo esercizio intero dell'impresa successivo alla data di erogazione e acquisisce la relazione sul grado di attuazione del piano di sviluppo sui mercati esteri. A seconda dell'esito di tale verifica in merito al rispetto o meno dell'obiettivo di cui al precedente punto 3.2, il rimborso del finanziamento avviene con modalità differenziate, individuate nei punti che seguono.

10.5 – La SIMEST effettua tale verifica calcolando l'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) raggiunto dall'impresa beneficiaria alla fine della prima fase, senza considerare nelle immobilizzazioni nette gli incrementi di immobilizzi immateriali per costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (cfr. Stato Patrimoniale B1 e 2).

11 - Fase di rimborso (seconda fase) – Esiti della verifica della SIMEST – Verifica ulteriore

11.1 - A seguito della verifica della SIMEST di cui al precedente punto 10.4, il rimborso del finanziamento avviene con le modalità che seguono:

11.2 - Ipotesi A -

Imprese che al termine della fase di erogazione hanno rispettato l'obiettivo di cui al precedente punto 3.2, migliorando il proprio livello di solidità patrimoniale di ingresso fino a raggiungere/superare il livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi, o mantenendolo/superandolo se già uguale o superiore al livello soglia.

La fideiussione eventualmente acquisita è svincolata e il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni, con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, decorrenti dal primo gennaio successivo alla chiusura del bilancio oggetto della verifica di cui al punto 10,

ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento, purché non inferiore allo 0,50% annuo;

11.3 - Ipotesi B -

Imprese che al termine della fase di erogazione non raggiungono il livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi o registrano una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso, pur rispettando il livello soglia.

L'agevolazione è revocata ed il finanziamento deve essere restituito in unica soluzione entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte dell'impresa della relativa richiesta della SIMEST; gli interessi sono calcolati al tasso di riferimento dalla data di erogazione.

11.4 - Solo nel caso in cui l'impresa, al termine della fase di erogazione, registri una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi, essa può, previa presentazione alla SIMEST di una fideiussione bancaria o assicurativa – o proroga di quella eventualmente già rilasciata in fase di erogazione – a garanzia del rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, chiedere che la fase di erogazione e preammortamento sia prolungata di un anno, al fine di avere la possibilità di raggiungere nuovamente il livello iniziale di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato, riferito all'esercizio intero aggiunto. Tale fideiussione dovrà essere irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta e conforme allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST.

11.5 - Eventuali interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti.

11.6 I risultati delle verifiche effettuate dalla SIMEST relativamente ai punti che precedono, sono sottoposti al Comitato.

11.7 - Verifica ulteriore –

La SIMEST, nella fase di rimborso, verifica il bilancio approvato relativo al secondo esercizio intero dell'impresa successivo al bilancio oggetto della prima verifica (punti 10.4. e 10.5, o eventualmente, punto 11.4). Qualora da tale verifica risulti una flessione del livello di ingresso nella seconda fase calcolato sulla base del bilancio oggetto della prima verifica, l'agevolazione è revocata e il rimborso per il periodo decorrente dal primo gennaio successivo alla data di chiusura del bilancio oggetto della seconda verifica dovrà essere effettuato al tasso di riferimento vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

11.8 - Il risultato della verifica effettuata dalla SIMEST è sottoposto al Comitato.

12 – Revoca del finanziamento

12.1 – Il Comitato delibera altresì la revoca del finanziamento previa contestazione all'impresa, qualora la stessa:

- non trasmetta la documentazione richiesta per l'erogazione del finanziamento entro il termine previsto al precedente punto 10.1;
- non produca entro 30 giorni successivi alla data del deposito, copia conforme dei bilanci approvati relativi alle verifiche di cui ai precedenti punti 10.4, 11.4 e 11.7.

12.2 - A seguito della revoca, l'impresa deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione, fatto salvo quanto previsto al punto 11.7.

12.3 – Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati nella presente circolare, il finanziamento può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare. Tale revoca è adottata dal Comitato previa contestazione all'impresa.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni
Dott. Angelo di Stasi

n. 3 allegati:

- ⇒ DM 21.12.2012;
- ⇒ modulo di domanda;
- ⇒ modulistica per le erogazioni.